

ALLEGATO A)

CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA MARIA ASSUNTA-GIUSEPPINA BELTRANI CUCCOLI" . PERIODO 1.1.2013- 31.12.2014

L'anno duemila____, addì.....del mese di in Solarolo presso la Residenza Municipale

fra

l'Amministrazione Comunale di Solarolo -c.f.00218770394 (di seguito E.L. in quanto Ente Locale), rappresentata da Tellarini Consuela nata a Solarolo il 30.07.1954, Responsabile dell'Ufficio Servizi al cittadino del Comune di Solarolo la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta e domiciliato quindi, per ragioni di tale carica, presso il Municipio di Solarolo, Piazza Gonzaga, 1

e

La Scuola dell'Infanzia "Santa Maria Assunta-Giuseppina Beltrani Cuccoli"gestita dalla Parrocchia "S.Maria Assunta" di Solarolo (di seguito E.G. in quanto Ente Gestore), rappresentata da Don Marco Corradini nato a Faenza il 25.2.1969 residente a Solarolo in Via Beltrani n.4, in qualità di Legale Rappresentante della scuola stessa

premesso:

- che la L.10.3.2000 n.62 definisce il sistema nazionale di istruzione come “costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” al fine di espandere l’offerta formativa e garantire alle famiglie l’ effettivo il diritto di ogni persona ad accedere in piena libertà a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, fermo restando l’obbligo per lo Stato di istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi di studio;
- che la regione Emilia Romagna con la legge regionale 8.8.2001, n.26 ha inteso disciplinare in accordo con le norme della legge n.62/00, gli interventi per il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, favorendo in modo particolare la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.62/00 e le iniziative volte ad accrescere la qualità dell’offerta formativa di tutto il sistema;
- la [Legge 28 marzo 2003, n. 53](#) "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" inserisce “la scuola dell'infanzia di durata triennale nella articolazione del sistema educativo di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori ;assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni; prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell'infanzia e con la scuola primaria” ;
- il DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ha dato attuazione all'[art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)";
- richiamata la necessità di ridefinire pertanto le politiche dei servizi in un quadro di politiche dei diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine - e tra essi quello fondamentale all'educazione e alla formazione - come diritti universali che il sistema nazionale d’istruzione deve garantire;

- considerando fondamentale la necessità che tali diritti siano assicurati a tutti i bambini, utenti di scuole dell'infanzia pubbliche o private senza fini di lucro, sulla base di un sistema di regole definito dalla legge 62/2000 che consente alle scuole private di ottenere la parità sulla base del possesso di determinati requisiti di qualità
- considerato che la scuola Santa Maria Assunta è stata riconosciuta scuola paritaria, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot.n.488/862 del 28.2.2001, con effetto dall'anno scolastico 2000/01;
- ritenuto fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale e in una logica di confronto tra opzioni culturali e ideali diverse, il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel territorio comunale che - nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che insieme concorrono all'obiettivo di generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine in età 3-6 anni a godere di pari opportunità formative e educative e una risposta qualificata alle molteplici e differenti esigenze delle famiglie;
- visto che sul territorio regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un innalzamento della qualità e raggiungendo la quasi completa copertura della domanda;
- rilevato altresì che la presenza di tali istituzioni educative, nonché il loro forte radicamento nelle comunità sociali in cui operano, costituisce un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della comunità nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale, e produttività degli interventi;
- ritenuto pertanto di meglio definire a livello locale i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola paritaria "Santa Maria Assunta" nell'ottica della continuità con gli anni precedenti nel contesto del quadro normativo di riferimento, favorendo in modo particolare nuove proposte migliorative dei servizi esistenti ;
- Visto inoltre il D.P.R. 20-3-2009 n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1. Condizioni di accoglienza.

L'Ente Gestore della Scuola, si impegna ad accogliere tutti i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento oppure entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento alle condizioni previste nel DPR n.89/2009 citato in premessa, e quindi, in modo particolare, solo in assenza di liste d'attesa, senza discriminazione di sesso, cittadinanza, cultura, religione, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e la L.n.62/2000 sulla parità scolastica.

ART.2. Partecipazione delle famiglie.

L'E.G. si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali

ART.3. Contribuzioni degli utenti.

L'E.G. si impegna ad applicare quote di contribuzione degli utenti non inferiori alla quota applicata nella scuola pubblica. In particolare non potranno essere applicate tariffe inferiori per quanto riguarda la ristorazione scolastica.

Solo nel caso di bambini esclusi dalla scuola dell'infanzia statale il Comune potrà concedere contributi alle famiglie secondo i criteri e le modalità previste per la concessione di contributi assistenziali.

ART.4. Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio.

L'E.G. si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico- didattica, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. L'E.G. si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal DPR n.81/2009 , per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e al DPR n.89/09 per quanto attiene all'orario di funzionamento , nonché ad uniformarsi gradualmente alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni; L'E.G. concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'E.L. nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia

ART.5 Progetti migliorativi del servizio

L'E.G. si impegna ad accrescere la qualità dell'offerta formativa e didattica attraverso i seguenti progetti migliorativi da attuarsi nel periodo di validità della convenzione :

- ✓ diversificazione dell'offerta educativa attraverso proposte di servizi aggiuntivi a beneficio del territorio, anche in conseguenza delle nuove opportunità offerte dagli adeguamenti strutturali realizzati negli scorsi anni;
- ✓ Promozione della qualificazione e continuità verticale con altri servizi (in particolare con l'asilo nido, la scuola materna pubblica e la scuola elementare) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti , anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.
- ✓ Progetti per l'accoglienza di bambini in situazioni di svantaggio

ART.6. Qualifica e trattamento del personale.

Il personale insegnante , ausiliario, e volontario operante nella scuola, dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente corrispondente all'incarico ricoperto. L'E.G. si impegna ad applicare nei confronti del personale le norme previste dai contratti di categoria.

i ART.7. Formazione permanente e qualificazione del servizio.

L'E.G. assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo devono essere destinate almeno 20 ore annuali del tetto massimo di 40 ore previste dal contratto Per realizzare la direzione tecnica e l'integrazione con enti e agenzie educative del territorio l'E.G. si avvale di proprie figure professionali qualificate con funzioni di coordinamento.

ART.8. Servizi per l'accesso.

L'E.G. assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche utilizzate nella scuola statale , predisposte dai competenti uffici.

ART.9.Impegni dell'Ente locale.

L'E.L. si impegna a sostenere l'E.G. nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, con particolare attenzione alle proposte di progetti migliorativi di cui all'art.5, nei termini e modi seguenti:

1. concessione di un contributo annuo di € 20.100,00 per sezione attivata in considerazione dell'attuale organizzazione in n.2 sezioni. Il corrispettivo unitario rimarrà invariato per tutta la durata della convenzione. Nel caso di un numero superiore di sezioni attivate si procederà a una ridefinizione del corrispettivo unitario suddetto.

2. promozione e facilitazione dell'accesso degli alunni portatori di handicap attivando anche per la paritaria le modalità utilizzate per gli inserimenti di alunni svantaggiati nelle scuole pubbliche sulla base delle valutazioni effettuate sui singoli casi e concordate fra la FISM, i servizi sociali associati, l'ASL di Ravenna, l'Ufficio scolastico provinciale in sede di apposito tavolo tecnico. Sulla base di tali intese saranno specificate le modalità tecnico-organizzative degli inserimenti scolastici e i supporti economici eventualmente resi disponibili dal Comune di Solarolo tramite i servizi sociali associati.

3. concessione di un contributo a copertura del disavanzo in caso di organizzazione di servizi estivi parascolastici rivolti ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia statale e paritaria, previa approvazione del progetto da parte del Comune. In modo particolare si sottolinea la necessità di impiegare personale qualificato. A tal fine l'E.G. è tenuto a presentare apposita relazione corredata di bilancio consuntivo nonché di idonea documentazione attestante le spese sostenute;

4. possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di scuolabus comunale per un massimo di n.4 uscite didattiche nell'anno e per trasporto alle palestre comunali, una volta a settimana, previo accordo con l'Istituto Bassi nel corso dell'anno scolastico, fatte salve le prioritarie esigenze dell'Istituto Comprensivo;

5. possibilità di usufruire del servizio di ristorazione scolastica gestito dall'E.L., che anticiperà le spese di competenza dell'E.G., con richiesta di successivo rimborso (Delibera G.C. n.132 del 20.6.01) che deve avvenire entro l'anno di competenza.

Il contributo di cui al punto 1. è finalizzato al sostegno di:

- spese di trasporto per visite o attività guidate oltre a quanto previsto al punto 4.
- spese per progetti migliorativi del servizio, così come specificati all'art.5
- spese varie di gestione

Al termine dell'anno solare l'E.G. relazionerà sulle modalità di utilizzo del contributo, di cui al punto 1. specificando la sua incidenza sulla copertura delle spese sostenute.

L'E.G. è tenuto inoltre a presentare il proprio bilancio consuntivo annuale, dal quale evincere le fonti di copertura delle spese nonché a comunicare le rette applicate agli utenti.

Le modalità di utilizzo del contributo comunale vanno adeguatamente pubblicizzate presso gli utenti.

L'E.L. promuove inoltre, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione.

L'E.L. promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

ART.10. Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo annuale indicato all'art.9 punto 1. verrà versato così come segue:

- ❑ il 50% entro IL 30 APRILE di ogni anno
- ❑ il restante entro il 31 LUGLIO di ogni anno

Le altre forme di sostegno descritte nel medesimo articolo saranno attivate con appositi atti.

ART.11. Modalità di verifica e valutazione.

Al termine di ogni anno di validità della convenzione l'E.G. , oltre a quanto previsto all'art.9 , presenterà all'E.L. apposita relazione attestante l'adempimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

All'inizio di ogni anno scolastico sarà inoltre comunicato al Comune il numero dei bambini iscritti , il numero di sezioni attivate, il numero di educatori, ausiliari e volontari impiegati nel servizio.

ART.13. Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 1.1.2013 al 31.12.2014.

Il rinnovo, previo accordo tra le parti , sarà oggetto di nuova convenzione.

ART.14 –Recesso

Le parti possono recedere anticipatamente dalla convenzione causa modifiche del quadro normativo o per il verificarsi di eventi tali da non consentire la prosecuzione dei reciproci rapporti così come definiti nel presente articolato.

In tal caso la parte interessata dovrà darne comunicazione tramite preavviso motivato almeno sei mesi prima della data di recesso prevista.

p.IL COMUNE

p. .LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA MARIA ASSUNTA-GIUSEPPINA BELTRANI CUCCOLI"
